

Regolamento comunale per i lavori le forniture ed i servizi in economia

Indice

REGOLAMENTO COMUNALE PER I LAVORI, LE FORNITURE E I SERVIZI IN ECONOMIA	3
TITOLO I AMBITO DI APPLICAZIONE	3
Art. 1 Ambito di applicazione, oggetto e finalità	3
Art. 2 Modalità di esecuzione degli interventi in economia.....	3
Art. 3 Limiti di importo e divieti di frazionamento e modalità di affidamento	3
TITOLO II - INTERVENTI ORDINARI	4
Art. 4 Lavori in economia	4
Art. 5 Forniture in economia	5
Art. 6 Servizi in economia	7
TITOLO III - PROCEDIMENTO	8
Art. 7 Responsabile del servizio e responsabile del procedimento	8
Art. 8 Interventi in economia mediante amministrazione diretta.....	8
Art. 9 Interventi eseguiti per cottimo fiduciario	9
Art. 10 Atti della procedura	9
Art. 11 Scelta del contraente	10
Art. 12 Offerta economicamente più vantaggiosa	10
Art. 13 Contratti aperti.....	10
Art. 14 Mezzi di tutela	11
Art. 15 Subappalto	11
Art. 16 Modalità di conclusione dei contratti.....	11
Art. 17 Inadempimenti.....	11
TITOLO IV - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA	12
Art. 18 Interventi affidati in economia per cottimo	12
Art. 19 Garanzie.....	12
Art. 20 Revisione prezzi.....	12
Art. 21 Contabilizzazione e liquidazione dei lavori in amministrazione diretta	12
Art. 22 Contabilizzazione e liquidazione dei lavori per cottimo	13
Art. 23 Lavori o prezzi non contemplati nel contratto, perizie di variante o suppletive	13
TITOLO V - DISPOSIZIONI PER LE FORNITURE E I SERVIZI IN ECONOMIA	13
Art. 24 garanzie	13
Art. 25 Ordinazione e liquidazione di forniture e servizi	14
TITOLO VI - DISPOSIZIONI SPECIALI E INTERVENTI PARTICOLARI	14
Art. 26 Interventi d'urgenza.....	14
Art. 27 Lavori di somma urgenza	14
Art. 28 Disposizioni speciali per beni e servizi convenzionati con categorie protette.....	15
Art. 29 Disposizioni speciali per i servizi legali	15
Art. 30 Disposizioni speciali per i servizi tecnici	15
TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI.....	17
Art. 31 Verifica e collaudo	17
Art. 32 Entrata in vigore	17

REGOLAMENTO COMUNALE PER I LAVORI, LE FORNITURE E I SERVIZI IN ECONOMIA

TITOLO I AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 Ambito di applicazione, oggetto e finalità

Il presente regolamento definisce e disciplina le modalità per l'effettuazione delle spese in economia per lavori, forniture e servizi ai sensi dell'articolo 125 del D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006 e successive modificazioni e integrazioni ("Codice dei contratti pubblici") e degli artt. 173 e segg., 329 e segg., del D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006".

Il ricorso agli interventi in economia è ammesso in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, previamente individuate, anche in forma cumulativa, nel bilancio di previsione, nei piani economici di gestione o nei singoli provvedimenti che ne prevedano la copertura finanziaria.

Possono essere affidati ed eseguiti in economia tutti gli interventi la cui entità non può essere determinata preventivamente in maniera certa e definita.

Qualora gli interventi siano parte non prevalente di interventi più ampi da appaltare mediante gare di evidenza pubblica e oggetto di contratti da stipulare secondo le modalità ordinarie, il presente regolamento si applica agli interventi esclusivamente per quanto riguarda i presupposti e i limiti di importo; per tutti gli altri aspetti, in particolare per la scelta del contraente, le garanzie, la contabilizzazione, la liquidazione e il collaudo, si applica la disciplina prevista dall'ordinamento per l'intervento complessivo.

Art. 2 Modalità di esecuzione degli interventi in economia

L'esecuzione degli interventi in economia può avvenire mediante:

- a) amministrazione diretta;
- b) procedura di cottimo fiduciario;
- c) in forma mista, parte in amministrazione diretta parte in cottimo.

Nell'**amministrazione diretta** gli interventi sono effettuati con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio dell'Amministrazione, o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del Responsabile del procedimento, senza l'intervento di alcuna impresa.

I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a € 50.000 (art.125 c.5 secondo periodo del Codice).

Le forniture ed i servizi possono essere assunti in economia fino ad un massimo di € 193.000 (art.125 c.9 del Codice).

Nel **cottimo fiduciario** gli interventi sono affidati tramite procedura negoziata.

I lavori affidati tramite cottimo fiduciario non possono comportare una spesa superiore a € 200.000 (art.125 c.8 del Codice) previa consultazione di almeno 5 (cinque) operatori economici come meglio specificato all'art.125 c.8 del Codice dei contratti pubblici.

Gli importi indicati nel presente articolo non possono essere superati nemmeno con perizie di variante o suppletive, proroghe, appendici contrattuali o altre forme di integrazione, estensione o ampliamento dell'impegno economico contrattuale o extra contrattuale ad eccezione del caso in cui i lavori, servizi o forniture siano effettuati con il sistema del contratto aperto. In questo caso l'appaltatore dovrà assoggettarsi all'esecuzione di ulteriori prestazioni, fino al limite consentito dall'art. 13 del Regolamento e solo nel caso in cui l'appalto non superi il limite di tempo indicato nel contratto originale sottoscritto dall'appaltatore.

Art. 3 Limiti di importo e divieti di frazionamento e modalità di affidamento

Le procedure per l'esecuzione di lavori, delle forniture e dei servizi in economia sono consentite fino ai limiti previsti dall'articolo 125 del Codice, salvo ulteriori limiti previsti dalla normativa vigente;

Gli importi indicati nel presente regolamento si intendono tutti IVA esclusa.

Eventuali costi relativi alla sicurezza inerenti lavori in economia ai sensi dell'articolo 131 del Codice concorrono alla determinazione dei limiti di importo previsti dal presente regolamento.

Nessun lavoro, fornitura o servizio può essere frazionato artificialmente al fine di ricondurre l'esecuzione alle regole del presente regolamento.

Non sono considerati frazionamenti artificiali:

- a) Le suddivisioni organizzative d'interventi individuati distintamente nel Piano delle Opere Pubbliche, dal programma degli investimenti o dal Piano Esecutivo di Gestione, per ciascun settore dell'Amministrazione;
- b) Le suddivisioni derivanti da oggettivi motivi tecnici individuati da apposita relazione del Responsabile del Procedimento;
- c) L'esecuzione di interventi in economia in cui l'impegno di spesa sia imputabile ad esercizi finanziari diversi;
- d) Quando le procedure di affidamento siano inequivocabilmente autonome e separate le une dalle altre;
- e) Gli interventi che comprendano contemporaneamente lavori, forniture e servizi (detti anche interventi misti), affidati separatamente a contraenti qualificati in ciascun settore, qualora tale modalità sia ritenuta più conveniente in termini di efficienza, risparmio economico o rapidità di intervento.

I **lavori** in economia possono essere eseguiti nei limiti di spesa e con le modalità di seguito indicati:

- a) Amministrazione diretta (come definita all'art. 2):
 - fino a € 50.000 (art.125 c.5 del Codice).
 - fino a € 40.000 tramite affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento (art.125 c.8 del Codice).
- b) Cottimo fiduciario:
 - da € 40.000 fino a € 200.000 nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno 5 (cinque) operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante.

I **servizi** e le **forniture** in economia possono essere eseguiti nei limiti di spesa e con le modalità di seguito indicati:

- a) Affidamento diretto
 - fino a € 40.000;
- b) Cottimo fiduciario
 - da € 40.000 fino a € 193.000 nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno 5 (cinque) operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante.

TITOLO II - INTERVENTI ORDINARI

Art. 4 Lavori in economia

Possono essere eseguiti in economia i seguenti **lavori**:

- a) manutenzione o riparazione di opere o impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile od opportuno realizzarle con le forme e le procedure di evidenza pubblica (art. 125 c.6 del Codice) previste in via ordinaria per l'appalto di lavori; rientrano in questa fattispecie, a titolo indicativo ma non esaustivo, i seguenti interventi:
 - 1- prime opere per la difesa dalle inondazioni o per il deflusso delle acque da aree inondate;

- 2- riparazioni alle strade comunali e loro pertinenze, compresi i manufatti, per inconvenienti causati da eventi atmosferici anche indiretti o da incidenti stradali;
 - 3- lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi e ai regolamenti, in esecuzione di ordinanze emanate dalla pubblica amministrazione;
 - 4- lavori da eseguirsi senza indugio per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro e la salvaguardia dell'incolumità pubblica;
- b) manutenzione di opere o di impianti; rientrano in questa fattispecie, a titolo indicativo ma non esaustivo, i seguenti interventi:
- 1 - manutenzione delle opere relative alla viabilità, compreso lo spargimento di sale, ghiaia e pietrisco, i rappezzi di tronchi asfaltati o bitumati, lo spurgo di cunette e condotti, le riparazioni di manufatti, l'innaffiamento, la sistemazione delle banchine, la regolazione delle scarpate, nonché la manutenzione e l'installazione della segnaletica stradale, la manutenzione degli impianti semaforici, la sistemazione di aiuole spartitraffico o salvagente e dei collegamenti pedonali;
 - 2 - sfalcio e pulizia dei fossi di guardia e scolo acque meteoriche o pulizia fognature interrato; lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei beni comunali demaniali e patrimoniali, mobili ed immobili, con relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze;
 - 3 - manutenzione e riparazione di reti e impianti concernenti il ciclo delle acque, non compresi nella convenzione con Aziende o Enti gestori;
 - 4 - lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione di mobili ed immobili, con i relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze, in uso al Comune o presi in locazione nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese sono poste a carico del locatario;
 - 5 - manutenzione e riparazione di reti e impianti concernenti il ciclo delle acque, non compresi nella convenzione con Aziende o Enti gestori;
 - 6 - manutenzione e riparazione di impianti di pubblica illuminazione e affini;
 - 7 - manutenzione e riparazione di giardini, viali, piazze pubbliche, impianti sportivi ed elementi di arredo urbano e parchi gioco;
 - 8 - manutenzione e riparazione di strutture e attrezzature cimiteriali e relative pertinenze.
- c) lavori non diversamente quantificabili e indicati sommariamente tra le somme a disposizione extracontrattuali nei quadri economici dei progetti esecutivi approvati;
- d) interventi non programmabili in materia di sicurezza di immobili, strutture, impianti, viabilità e in ogni altro ambito di competenza del Comune;
- e) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento di una procedura di gara;
- f) lavori necessari per la compilazione di progetti e per la redazione di studi di fattibilità;
- g) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori;
- h) lavori da eseguirsi d'ufficio per il completamento di opere o impianti a carico degli appaltatori in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di collaudo, di accordo bonario, di lodo arbitrale o di dispositivo giurisdizionale;
- i) lavori di demolizione da eseguirsi d'ufficio di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica ove non sia possibile intervenire con gli ordinari procedimenti di affidamento dei lavori.

Possono altresì essere eseguiti in economia, con il limite di cui all'art. 3, i lavori accessori e strumentali all'installazione di beni forniti o alla prestazione di servizi.

Ai fini del presente regolamento i lavori di manutenzione sono intesi come la combinazione di tutte le azioni tecniche, specialistiche ed amministrative, incluse le azioni di supervisione, volte a mantenere o a ripristinare la funzione che l'opera o l'impianto è preordinato a svolgere.

Ai fini del presente regolamento si considerano imprevedibili gli interventi dovuti a situazioni che non sia possibile programmare e quelli derivanti da casualità ed accidentalità.

Art. 5 Forniture in economia

Possono essere eseguite in economia le **forniture** di beni per uffici e servizi comunali o, comunque, a carico del Comune in ragione di rapporti convenzionali vigenti, relative a:

Il Segretario generale
Dr.ssa Daniela Olivi

5

Il Presidente
Mario Giuliani

- a) arredi e attrezzature per i quali debba essere garantita l'omogeneità funzionale, estetica o di manutenzione, con arredi e attrezzature già esistenti;
- b) libri, riviste, giornali e pubblicazioni di ogni genere, anche in abbonamento, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico;
- c) materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento e ricambio d'uso di attrezzature d'ufficio di qualsiasi genere;
- d) materiale per la redazione degli atti, stampati, modelli, manifesti, locandine, altri materiali per la diffusione e la pubblicità istituzionale;
- e) prodotti per autotrazione e funzionamento dei mezzi meccanici, altro materiale di consumo e pezzi di ricambio per gli stessi mezzi;
- f) veicoli di servizio e attrezzature per gli apprestamenti speciali dei veicoli;
- g) acquisto e noleggio di veicoli, rimorchi, autocarri, macchine operatrici e loro pezzi di ricambio;
- h) vestiario di servizio e dispositivi di protezione individuale per i dipendenti;
- i) farmaci, vaccini, presidi medico-chirurgici, supporti medicali e paramedicali per lo svolgimento dei servizi urgenti o dei servizi socio-assistenziali svolti in qualsiasi forma;
- j) beni per la gestione delle mense o della distribuzione di pasti o altri beni di conforto;
- k) beni necessari al funzionamento delle strutture relative all'istruzione, all'assistenza, al volontariato, alla ricreazione, alla cultura, allo sport, a manifestazioni pubbliche o ad altre necessità derivanti da compiti istituzionali o da servizi a domanda individuale;
- l) buoni pasto;
- m) spese per l'organizzazione di concorsi e per l'espletamento delle prove;
- n) combustibile per il riscaldamento di immobili;
- o) fornitura e consumo di acqua, gas, energia elettrica, utenze telefoniche e telematiche, compresi gli allacciamenti agli immobili, illuminazione e climatizzazione dei locali;
- p) materiali per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili, delle infrastrutture, degli arredi e degli automezzi;
- q) attrezzature per il gioco e l'arredo dei parchi urbani, per l'arredo urbano in genere, per gli impianti sportivi, giochi, arredo urbano e accessori per impianti sportivi;
- r) sale, sabbia, ghiaia, pietrisco e altri inerti per la sistemazione di strade e piazzali;
- s) coppe, trofei, medaglie, targhe, oggetti-ricordo, altri gadgets relativi a manifestazioni pubbliche, onorificenze, riconoscimenti, gemellaggi, inaugurazioni, ricorrenze, nonché acquisti necessari alla eventuale ricettività ed ospitalità in occasione di specifici eventi;
- t) acquisto di contrassegni legali, sigilli, bolli, francobolli, altri valori bollati;
- u) abbonamenti a periodici, a banche dati e ad agenzie di informazione;
- v) opere d'arte o pezzi unici in forma artistica;
- w) forniture di qualsiasi genere di conforto in caso di calamità naturali anche extraterritoriali, anche in via indiretta sotto forma di contributi;
- x) forniture, anche in locazione o noleggio, di attrezzature tecnologiche a supporto dell'attività dei servizi;
- t) forniture da eseguirsi a carico o in luogo di contraenti, in caso di inadempimenti, risoluzione o scioglimento del contratto, o in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di accertamento della regolare esecuzione della fornitura;
- u) forniture di qualsiasi natura per le quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non possa esserne differita l'acquisizione.

Rientrano nella fattispecie di cui al comma 1, lettera a), a titolo indicativo ma non esaustivo, i seguenti beni:

- a) mobili e soprammobili, tende, brise-soleil, apparecchi di illuminazione, macchine per ufficio;
- b) beni informatici hardware e software, beni per la conservazione, riproduzione e diffusione di immagini, suoni e filmati;
- c) ;
- d) apparecchi integranti le reti tecnologiche dei servizi (contatori, scatole di derivazione, cabine, trasformatori, quadri di distribuzione, chiusini, canali, pezzi prefabbricati ecc.);
- e) mezzi e attrezzature per la mobilità (ascensori, servoscala, montacarozze, pedane, segnaletica), apparecchi di videosorveglianza.

Possono altresì essere eseguiti in economia, con il limite di cui all'art. 3, le forniture accessorie e strumentali all'esecuzione di lavori.

Ai fini del presente regolamento si considerano imprevedibili gli interventi dovuti a situazioni che non sia possibile programmare e quelli derivanti da casualità ed accidentalità.

Art. 6 Servizi in economia

Possono essere eseguite in economia le prestazioni di **servizi** a favore del Comune o, comunque, a carico del medesimo in ragione di rapporti convenzionali vigenti, relative a:

- a) servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature, veicoli, rimorchi, autocarri, macchine operatrici e impianti;
- b) servizi di trasporto terrestre di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, servizi di corriere, spedizione e consegna, altri servizi di trasporto o messaggeria estranei al servizio postale;
- c) servizi di trasporto aereo di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, estranei al servizio postale;
- d) servizi di telecomunicazione;
- e) servizi assicurativi, bancari e finanziari, escluso il servizio di tesoreria, compresi i contratti assicurativi per dipendenti, amministratori, nonché per beni mobili ed immobili e i contratti di leasing;
- f) servizi di gestione di conti correnti postali e attività correlate;
- g) servizi informatici e affini compresi i servizi telematici, di videoconferenza, di gestione e manutenzione siti web istituzionali, di e-governement, di informatizzazione delle procedure, aggiornamenti software;
- g) servizi tecnici di assistenza audio - video e luci;
- h) servizi di ricerca e sviluppo, compresi rilievi statistici, indagini, studi, rilevazioni socio-economiche, analisi di fattibilità, analisi tecniche e finanziarie;
- i) servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili, compresi gli adempimenti conseguenti, la tenuta e l'aggiornamento degli inventari, dei bilanci e dei programmi finanziari, la consulenza fiscale e tributaria, con l'esclusione del servizio di revisione dei conti;
- j) servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica;
- k) servizi di marketing e valorizzazione territoriale;
- l) servizi di consulenza gestionale e affini, compresa la predisposizione lo studio di interventi in concessione, mediante finanza di progetto o con finanziamento atipico;
- m) servizi pubblicitari, compresa la divulgazione di avvisi e bandi di concorso e di gara a mezzo stampa o altri mezzi di informazione e l'acquisto dei relativi spazi;
- n) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari;
- o) servizi di editoria e di stampa, compresi servizi di impaginazione, ideazione grafica ed editoriale, tipografia, litografia, fotografia, modellazione, aerofotogrammetria, servizi di traduzione, copia e trascrizione
- p) servizi di registrazione, trascrizione, catalogazione bibliografica e di microfilmatura;
- q) eliminazione di scarichi e di rifiuti, disinfestazione e servizi analoghi, riconducibili in qualunque modo alla parte terza, limitatamente alla tutela delle acque dall'inquinamento e fognature, e alla parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- r) servizi alberghieri, compresi i servizi ricettivi, sia in generale che per le categorie protette, anziani, disabili, adolescenti, per soggiorni e vacanze convenzionate, o per ragioni di studio e aggiornamento;
- s) servizi di ristorazione, compresi i servizi di confezionamento e distribuzione dei pasti e altri generi di conforto, per la gestione e il funzionamento di strutture pubbliche, mense, centri ricreativi, servizi sociali, culturali, educativi, sportivi o di altri servizi istituzionali o a domanda individuale;
- t) servizi relativi alla sicurezza, compresi i servizi di vigilanza e di sorveglianza di immobili comunali, del territorio e di manifestazioni;
- u) servizi relativi all'istruzione, compresi gestione di corsi di qualunque genere e grado, partecipazione a convegni, corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie;

- v) servizi educativi, sanitari e sociali, compresi i servizi di assistenza a domicilio o in luoghi di cura, ricoveri, visite mediche e analisi cliniche di qualunque genere;
- w) servizi ricreativi, culturali e sportivi compresa la gestione di impianti e attrezzature, l'organizzazione e la gestione di manifestazioni, partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre e altre manifestazioni culturali e scientifiche;
- z) servizi di trasporto scolastico o noleggio scuolabus e di noleggio con conducente;

Possono altresì essere affidati in economia i seguenti **servizi**, riconducibili ad «Altri servizi», in allegato al Codice:

- a) nolo, affitto o altra forma di prestito contro corrispettivo, di beni e attrezzature in alternativa alla fornitura in economia;
- b) locazione di immobili, aree e locali a breve termine o medio termine, comunque per periodi non superiori ad un anno, eventualmente completi di attrezzature di funzionamento, da installare o già installate;
- c) servizi pubblici per l'erogazione di energia di qualunque genere e tipo, per i quali non vi siano riserve di legge;
- d) prestazioni notarili e prestazioni accessorie quali registrazione, trascrizione e voltura di atti;
- e) servizi legali di cui all'art. 29 delle disposizioni speciali per i servizi legali, alle condizioni e con le modalità ivi indicate;
- f) servizi tecnici di cui all'art. 30 delle disposizioni speciali per i servizi tecnici, alle condizioni e con le modalità ivi indicate;
- g) servizi di qualsiasi natura per i quali siano state esperite infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non possa esserne differita l'esecuzione;

Possono altresì essere eseguiti in economia, con il limite di cui all'art. 3, le prestazioni di servizi accessori e strumentali all'esecuzione di lavori eseguiti in economia.

Ai fini del presente regolamento si considerano imprevedibili gli interventi dovuti a situazioni che non sia possibile programmare e quelli derivanti da casualità ed accidentalità.

TITOLO III - PROCEDIMENTO

Art. 7 Responsabile del procedimento

Il Responsabile del Procedimento, svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento in economia previste dal presente Regolamento, e alla vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti, che non siano specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti, fermo restando che gli atti a rilevanza esterna rimangono a carico del Dirigente competente.

Nel caso di esigenze imprevedute che non sia possibile fronteggiare con le disponibilità degli stanziamenti programmati, spetta al Dirigente competente formulare nei confronti dell'Amministrazione, anche su indicazione del Responsabile del procedimento, la proposta tendente ad ottenere le disponibilità necessarie a fronteggiare gli interventi ed i lavori da eseguirsi in economia nel rispetto, comunque, dei principi e dei limiti previsti dalle Leggi e dai Regolamenti.

Ove il Responsabile del procedimento non sia espressamente individuato, tale funzione verrà considerata in capo al soggetto che ha promosso la richiesta di autorizzazione di spesa o che, comunque, è tenuto a provvedere all'intervento ed è responsabile dell'esecuzione del contratto.

Art. 8 Interventi in economia mediante amministrazione diretta

Quando gli interventi vengono eseguiti in amministrazione diretta, il responsabile del procedimento, ove non sia possibile l'esecuzione con il personale dipendente, richiede l'assunzione di personale straordinario secondo il regolamento di accesso agli impieghi del Comune o mediante ricorso al lavoro interinale.

Egli provvede altresì all'acquisto del materiale e ai mezzi d'opera necessari, nonché all'eventuale noleggio dei mezzi necessari per la realizzazione dell'opera.

La disponibilità di materiali, attrezzi, mezzi d'opera e trasporto necessari, è conseguita a mezzo di ordinazioni disposte dal responsabile del procedimento, con le modalità fissate dal presente regolamento per gli interventi eseguiti per cottimo fiduciario, in quanto compatibili.

Art. 9 Interventi eseguiti per cottimo fiduciario

Quando gli interventi sono eseguiti per cottimo fiduciario il responsabile del procedimento richiede almeno 5 (cinque) preventivi redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera d'invito.

La lettera di invito, di norma, contiene:

- a) l'oggetto del lavoro da eseguire, dei beni da fornire, del servizio da prestare;
- b) le eventuali garanzie e cauzioni, sia provvisorie che definitive, nonché, se del caso, le garanzie d'uso;
- c) le caratteristiche tecniche e qualitative del lavoro, del bene, del servizio, nonché le modalità, le condizioni e il luogo di esecuzione, di fornitura, della prestazione;
- d) il prezzo o i prezzi, con esclusione dell'Iva, e le modalità di pagamento;
- e) il criterio di aggiudicazione;
- f) le modalità di presentazione dell'offerta e gli elementi di valutazione;
- g) il termine o i termini assegnati per l'esecuzione della prestazione;
- h) la misura delle penali, determinata in conformità delle disposizioni del "Codice" e del "Regolamento"
- i) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare le condizioni contrattuali e le penalità;
- j) il termine di scadenza in caso di contratti aperti, intesi come interventi periodici in cui le obbligazioni sono pattuite con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, ma che si rendono necessari e vengono ordinati volta per volta nell'ambito del predetto arco di tempo;
- k) la dichiarazione di assoggettarsi a quanto previsto nella lettera di invito e nel foglio patti e condizioni o nel capitolato d'oneri e di uniformarsi alle disposizioni vigenti.

Il cottimo fiduciario può essere regolato da scrittura privata semplice, oppure da apposita lettera con la quale il responsabile del procedimento dispone l'ordinazione delle forniture e dei servizi; i predetti atti devono riportare quanto previsto per la lettera d'invito.

Si prescinde dalla richiesta di preventivi e si può trattare direttamente con un unico interlocutore nei seguenti casi:

- a) qualora vi sia motivata specialità o particolarità del lavoro, del bene o del servizio, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, di diritti di esclusiva, di singola presenza sul mercato ragionevolmente inteso in senso territoriale, tale da rendere non opportuno, eccessivamente oneroso, palesemente sproporzionato o manifestamente irragionevole l'invito di più soggetti;
- b) quando si tratti di prorogare o ampliare il contratto con l'esecutore dei lavori, il fornitore dei beni o il prestatore dei servizi, limitatamente al periodo di tempo necessario per il completamento della procedura di nuovo affidamento a terzi, e l'importo della spesa non sia superiore a €100.000;
- c) quando si tratti di interventi connessi ad urgenti e imprevedibili esigenze di ordine pubblico o di tutela della pubblica incolumità, e l'importo non sia superiore a €100.000;

Art. 10 Atti della procedura

La lettera di invito, oltre che tramite il servizio postale, può essere inoltrata anche via telefax o posta elettronica. Nel caso di somma urgenza, l'invito può essere fatto a mezzo telefono e, in tal caso, è confermato in forma scritta entro il giorno successivo.

Qualora la complessità dell'intervento lo richieda, ovvero le condizioni di esecuzione dell'intervento non possano essere ragionevolmente contenute nella lettera di invito, il responsabile del procedimento predisponde un foglio patti e condizioni o un capitolato d'oneri ai quali la lettera di invito deve fare rinvio esplicito, e che deve essere disponibile per tutti i potenziali candidati.

Qualora l'intervento non presenti particolari difficoltà nell'individuazione dell'oggetto o sia di modesta entità, per la lettera di invito vige il principio di libertà della forma e di sinteticità dei contenuti.

Ogni volta che ciò sia possibile e non ostino ragioni di celerità, il responsabile del procedimento redige un modello per la presentazione dell'offerta e lo allega alla lettera di invito.

Art. 11 Scelta del contraente

La scelta del contraente avviene sulla base di quanto previsto nella lettera di invito, secondo uno dei seguenti criteri:

- a) selezione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata tramite elementi e parametri preventivamente definiti anche in forma sintetica;
- b) selezione del prezzo più basso, qualora l'oggetto dell'intervento sia chiaramente individuato e non sia prevista alcuna variazione qualitativa.

Il responsabile del procedimento provvede all'esame e alla selezione delle offerte e successivamente alla sottoscrizione del contratto o della lettera d'ordinazione.

Il contratto può essere concluso secondo l'uso del commercio mediante la sottoscrizione delle parti, anche in forma disgiunta, degli atti di gara.

Dell'esito della procedura di scelta del contraente e di accettazione dell'offerta è redatto un verbale sintetico che, nei casi di cui al comma 1, lettera a), è corredato della motivazione che ha determinato la scelta. Qualora non vi siano controindicazioni il verbale può essere effettuato in via informale a margine del foglio dell'offerta dell'affidatario.

Il verbale delle operazioni conclusive dell'affidamento è approvato con determinazione; con la stessa determinazione è assunto l'impegno di spesa

L'esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario è soggetto ad avviso di postinformazione mediante pubblicazione sul profilo del committente..

Art. 12 Offerta economicamente più vantaggiosa

Per gli interventi per i quali vi sia un'elevata fungibilità dell'oggetto del contratto (ad esempio forniture di arredi, attrezzature, software, servizi di gestione diversi ecc.) la lettera di invito può limitarsi a descrivere l'intervento in linea generale, lasciando agli offerenti ampia facoltà di offerta per soddisfare le richieste del Comune (per cui potranno essere presentate offerte sotto forma di cataloghi con listini prezzi o simili).

Quando la scelta del contraente avviene col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il verbale deve dare atto dell'iter logico seguito nell'attribuzione delle preferenze che hanno determinato l'affidamento.

Nello stesso caso, nell'esame delle offerte il responsabile del procedimento deve farsi assistere da due dipendenti dell'amministrazione che siano competenti nella materia oggetto dell'affidamento. Qualora non sia possibile, il responsabile del procedimento è affiancato da tecnici di altri enti o da professionisti esterni, da retribuire con gettone di presenza da determinarsi di volta in volta.

Art. 13 Contratti aperti

Nel caso di contratti aperti, una volta stipulato il contratto in una delle forme previste dal regolamento, le modalità delle singole ordinazioni sono determinate dal singolo contratto, capitolato o foglio di patti e condizioni.

Nel caso di contratti aperti stipulati per un importo inferiore ai limiti finanziari stabiliti dal presente regolamento, qualora prima della scadenza del termine contrattuale siano necessari interventi comunque riconducibili al contratto per tipologia, il responsabile del procedimento autorizza l'ulteriore spesa, previo accertamento della copertura finanziaria, per un importo che comunque non può essere superiore al valore tra:

- a) l'importo contrattuale dell'affidamento iniziale;
- b) il limite finanziario massimo previsto del presente regolamento.

In caso di forniture o servizi ripetitivi per i quali la necessità sia solo eventuale e non predeterminabile, il contratto può essere costituito dai preventivi selezionati tramite offerta economicamente più vantaggiosa, recanti il termine di validità degli stessi, costituente vincolo per l'affidatario; nel corso del periodo di validità delle offerte o di efficacia del contratto il responsabile del procedimento, procede a singole ordinazioni ogni volta che ne ricorra la necessità.

In caso di Lavori pubblici gli ampliamenti contrattuali di cui al presente articolo non costituiscono

perizia suppletiva.

Negli atti propedeutici all'affidamento deve essere fatto esplicito riferimento alle condizioni di cui al presente articolo precisando che si tratta di un contratto aperto.

Art. 14 Mezzi di tutela

Qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale, l'amministrazione si avvale degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, ove non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida.

Sono applicabili gli articoli 239 e 240 del Codice.

Art. 15 Subappalto

E' vietato il subappalto dei lavori, servizi e forniture se non espressamente autorizzato dalla Stazione Appaltante previa verifica, nei confronti delle Ditte subappaltatrici, del possesso dei requisiti di ordine generale e speciali, come richiesti dalla normativa vigente e alle condizioni previste dall'art. 118 del Codice dei contratti.

Art. 16 Modalità di conclusione dei contratti

La forma scritta è obbligatoria per tutti i contratti sottoforma di:

- a) forma pubblica amministrativa (atto pubblico) quando è previsto l'intervento del Segretario Generale in qualità di ufficiale rogante;
- b) scrittura privata autenticata quando è previsto l'intervento del Segretario Generale per l'autentica delle firme;
- c) scrittura privata.

I contratti per l'esecuzione di lavori, servizi e forniture fino all'importo di € 40.000, si perfezionano con l'acquisizione agli atti di lettera d'offerta e/o preventivo sottoscritti dalle parti, debitamente datati e protocollati o con la sottoscrizione dell'eventuale capitolato d'onori e della determina di aggiudicazione;

I contratti aventi ad oggetto interventi per lavori, servizi e forniture compresi tra € 40.000 fino € 100.000, vengono stipulati a cura del servizio competente mediante scrittura privata, con atto bilaterale sottoscritto dal Responsabile del Procedimento e dall'Impresa aggiudicataria, senza obbligo di iscrizione nel registro di Repertorio del Comune.

I contratti aventi ad oggetto "interventi" di importo superiore ad € 100.000 fino alle soglie previste dall'art. 125 del Codice vengono stipulati, a cura del servizio contratti, con scrittura privata autenticata o con atto pubblico a seconda del metodo di scelta del contraente adottato, con obbligo di iscrizione al Repertorio del Comune e di registrazione al competente Ufficio Registro dell'Agenzia per le Entrate.

Tutte le spese contrattuali sono a carico dell'Impresa aggiudicataria.

I contratti che riguardano l'esecuzione di lavori o servizi, ove prescritto dalla vigente normativa, dovranno essere corredati dei relativi piani di sicurezza e coordinamento ai sensi del D.lgs. n. 494/1996 e s.m.i.

I contratti devono comunque contenere i seguenti elementi:

- a) l'oggetto della prestazione;
- b) i prezzi concordati;
- c) le condizioni di esecuzione;
- d) il termine di ultimazione dei lavori o della fornitura o la durata del servizio;
- e) le modalità di pagamento;
- f) le penalità in caso di ritardo ed il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto mediante semplice diffida, per inadempimento del cottimista;
- g) le garanzie a carico dell'esecutore..

Art. 17 Inadempimenti

La disciplina relativa agli inadempimenti contrattuali è prevista dal relativo contratto, dal capitolato o dal foglio di patti e condizioni.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

Art. 18 Interventi affidati in economia per cottimo

I lavori appaltati tramite cottimo sono affidati, eseguiti e liquidati, come segue:

- a) mediante la somministrazione dei materiali e delle opere, nonché la prestazione della manodopera, con modalità registrate in liste settimanali o in appositi registri con una nota di riepilogo mensile o comunque al termine del lavoro ordinato;
- b) mediante l'esecuzione dei lavori con un prezzo a corpo o con prezzi a misura, preventivamente stabiliti tra le parti, e risultanti dai buoni d'ordine o dagli ordini di servizio, sottoscritti dall'ordinante; le ordinazioni e le liquidazioni sono riepilogate in appositi registri sino alla conclusione del contratto;
- c) in forma mista tra quanto previsto alla lettera a) e quanto previsto alla lettera b), anche con riferimento a prezziari o listini individuati preventivamente.

Tutte le registrazioni sono effettuate in ordine cronologico a cura del responsabile del procedimento o, se nominato, dal direttore dei lavori, i quali curano altresì la conservazione dei registri medesimi.

Art. 19 Garanzie

L'Amministrazione a proprio insindacabile giudizio, in relazione all'entità, rilevanza e natura dei lavori, può prevedere la costituzione di garanzia provvisoria all'atto di richiesta di presentazione del preventivo (art. 75 del "Codice").

Per gli affidamenti di lavori di importo fino a € 40.000, salvo esplicita previsione da parte del responsabile del procedimento, i soggetti affidatari sono esonerati dalla costituzione delle assicurazioni di cui all'articolo 113 del Codice dei contratti pubblici, a condizione che siano comunque muniti di polizza generica di responsabilità civile.

Per l'esecuzione di lavori di importo pari o superiore ad € 40.000 l'impresa deve prestare le garanzie di cui all'art. 113 del "Codice" (cauzione definitiva e assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi).

I soggetti affidatari devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di qualificazione economico-finanziari, tecnico-organizzativi previsti per l'aggiudicazione di appalti di uguale importo mediante procedura di gara. La verifica del possesso dei suddetti requisiti nei confronti dell'impresa è svolta tramite l'acquisizione della certificazione (o autocertificazione) prevista per le imprese operanti nei relativi settori e attraverso la consultazione informatica degli archivi delle istituzioni preposte (Camere di Commercio, Osservatorio, Enti Previdenziali, ecc.).

Nel caso in cui il pagamento avvenga in un'unica soluzione al termine delle prestazioni la ditta può essere esentata dalla presentazione della cauzione; tale clausola va esplicitata nell'atto di affidamento, ovvero nel contratto.

Art. 20 Revisione prezzi

E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

Al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori stabilito nel contratto, aumentato di una percentuale, come previsto dal DM del 11/12/1978.

Art. 21 Contabilizzazione e liquidazione dei lavori in amministrazione diretta

I lavori in amministrazione diretta sono contabilizzati e liquidati a cura del responsabile del procedimento, o se nominato, dal direttore dei lavori, nel seguente modo:

- a) per le forniture di materiali e per i noli previa verifica dei documenti di consegna, sulla base delle relative fatture fiscali, accompagnate dall'ordinativo della fornitura;
- b) per la manodopera, previa verifica delle presenze rilevate, con pagamento mensile, unitamente al pagamento degli stipendi in via ordinaria.

Art. 22 Contabilizzazione e liquidazione dei lavori per cottimo

I lavori per cottimo sono contabilizzati e liquidati a cura del responsabile del procedimento, o se nominato, dal direttore dei lavori, nel seguente modo:

- a) sulla base di stati di avanzamento e di certificati di pagamento redatti ed emessi al raggiungimento di un importo eseguito pari a quanto previsto nel capitolato d'oneri o nel contratto, ovvero periodicamente, in genere con cadenza bimestrale o con la cadenza prevista nel capitolato d'oneri o nel contratto;
- b) sulla base dello stato finale, al termine dell'intervento, con liquidazione al collaudo o all'accertamento della regolare esecuzione.

I lavori per cottimo relativi alla manutenzione periodica oggetto di contratti aperti possono essere contabilizzati e liquidati sulla base di documenti di spesa contenuti o allegati alle singole ordinazioni, alla conclusione del singolo intervento oggetto dell'ordinazione medesima. E' sempre fatto salvo il collaudo o l'accertamento della regolare esecuzione fino a sei mesi successivi alla conclusione del contratto.

Il conto finale e l'atto di accertamento della regolare esecuzione o l'atto di collaudo, devono essere corredati:

- a) dai verbali di consegna dei lavori;
- b) dagli atti di consegna e riconsegna di mezzi d'opera, aree o cave di prestito concessi in uso all'esecutore;
- c) dalla sintesi dell'andamento dello sviluppo dei lavori con indicazione di eventuali riserve, transazioni e accordi bonari e una relazione sulle riserve dell'esecutore non definite;
- d) dai dati del preventivo e del contratto e le relative disponibilità finanziarie;
- e) dalle eventuali perizie di variante o suppletive, verbali nuovi prezzi e ogni altro atto innovativo;
- f) dagli atti di ampliamento dell'importo del contratto anche se non costituenti perizia;
- g) dall'individuazione del soggetto esecutore;
- h) dai verbali di sospensione e di ripresa;
- i) dagli estremi delle assicurazioni degli operai impiegati;
- j) dell'indicazione degli eventuali i, sinistri o danni occorsi a persone o animali o cose con l'indicazione delle possibili cause e relative conseguenze;;
- k) dei pagamenti già effettuati;
- l) delle eventuali riserve dell'impresa
- m) dalle richieste di proroga e le relative determinazioni della stazione appaltante;
- n) dagli atti contabili;
- o) di copia degli ordini di servizio e di ogni altro ordinativo emesso nel corso del contratto.
- p) di certificazione di regolarità contributiva
- q) da tutto ciò che può interessare la storia cronologica dell'esecuzione..

Art. 23 Lavori o prezzi non contemplati nel contratto, perizie di variante o suppletive

Per quanto non disposto dal presente regolamento, qualora si verifichi la necessità di procedere all'esecuzione di lavori per i quali non siano previsti prezzi nel contratto principale, ovvero qualora nel corso dell'esecuzione del contratto siano necessari lavori non previsti o ulteriori lavori, si applica la disciplina prevista per i lavori pubblici.

TITOLO V - DISPOSIZIONI PER LE FORNITURE E I SERVIZI IN ECONOMIA

Art. 24 garanzie

L'Amministrazione a proprio insindacabile giudizio, in relazione all'entità, rilevanza e natura delle forniture o dei servizi, può prevedere la costituzione di garanzia provvisoria all'atto di richiesta di presentazione del preventivo (art. 75 del "Codice").

Per gli affidamenti di servizi e forniture di importo fino a € 40.000, salvo esplicita previsione da parte del responsabile del procedimento, i soggetti affidatari sono esonerati dalla costituzione delle assicurazioni di cui all'articolo 113 del Codice dei contratti pubblici, a condizione che siano comunque muniti di polizza generica di responsabilità civile.

Per l'acquisizione di forniture e servizi di importo pari o superiore ad € 40.000 l'impresa deve prestare le garanzie di cui all'art. 113 del "Codice" (cauzione definitiva e assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi).

I soggetti affidatari devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di qualificazione economico-finanziari, tecnico-organizzativi previsti per l'aggiudicazione di appalti di uguale importo mediante procedura di gara. La verifica del possesso dei suddetti requisiti nei confronti dell'impresa è svolta tramite l'acquisizione della certificazione (o autocertificazione) prevista per le imprese operanti nei relativi settori e attraverso la consultazione informatica degli archivi delle istituzioni preposte (Camere di Commercio, Osservatorio, Enti Previdenziali, ecc.).

Nel caso in cui il pagamento avvenga in un'unica soluzione al termine delle prestazioni la ditta può essere esentata dalla presentazione della cauzione; tale clausola va esplicitata nell'atto di affidamento, ovvero nel contratto.

Art. 25 Ordinazione e liquidazione di forniture e servizi

Le forniture ed i servizi sono richiesti dal responsabile del procedimento, mediante ordine scritto.

L'ordinazione deve contenere:

- a) la descrizione dei beni o servizi oggetto dell'ordinazione;
- b) la quantità e il prezzo degli stessi suddivisi tra imponibile ed I.V.A.;
- c) i riferimenti contrattuali e contabili;
- d) le indicazioni di cui all'articolo 191, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000;
- e) ogni altra indicazione ritenuta utile.

Il responsabile del procedimento, verifica la corrispondenza della fornitura all'ordine sia in relazione alla qualità che alla quantità ed ai prezzi applicati e la corretta esecuzione del servizio, apponendo sul documento di spesa o sulla fattura:

- a) i riferimenti all'atto di ordinazione;
- b) il proprio nulla osta alla liquidazione;

TITOLO VI - DISPOSIZIONI SPECIALI E INTERVENTI PARTICOLARI

Art. 26 Interventi d'urgenza

Nei casi in cui l'attuazione degli interventi sia determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui ne siano indicati i motivi, le cause che l'hanno determinata e i provvedimenti necessari da adottare.

Il verbale è redatto dal responsabile di cui all'art. 7 o da qualsiasi soggetto che ne abbia la competenza e riporta una stima dei costi dell'intervento ai fini dell'assunzione dei provvedimenti di copertura della spesa e di ordinazione.

Art. 27 Lavori di somma urgenza

Nei casi in cui sia necessaria l'esecuzione di lavori di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, tali da non consentire alcun indugio, il responsabile del procedimento o il tecnico che abbia constatato l'urgenza, dispone, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo 26, l'immediata esecuzione dei lavori strettamente indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, nel rispetto dei limiti di cui al presente regolamento.

L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile del procedimento o dal tecnico incaricato.

Il tecnico deve dare immediata comunicazione al responsabile del procedimento di quanto indicato ai commi 1 e 2.

Il prezzo relativo all'esecuzione dei lavori è concordato con l'affidatario; in mancanza di accordo, qualora l'affidatario non accetti il prezzo imposto dall'amministrazione, può essergli richiesto di procedere comunque all'esecuzione dell'intervento sulla base di detto prezzo; l'affidatario può iscrivere riserve circa il prezzo a margine dell'ordinazione e specificarle nei termini e nei modi prescritti per i contratti di lavori pubblici; in mancanza di riserve o in caso di decadenza di queste il prezzo imposto si intende definitivamente accettato.

Il tecnico di cui al comma 1 redige entro 10 (dieci) giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, al responsabile del procedimento, che provvede alla copertura della spesa e all'approvazione dei lavori, eventualmente previa acquisizione di atti di assenso di competenza di organi diversi.

Qualora i lavori di cui al comma 1 non conseguano l'approvazione del competente organo dell'amministrazione, il responsabile del procedimento può procedere all'immediata sospensione dei lavori e alla liquidazione delle spese relative alla parte già eseguita.

Ai sensi dell'articolo 191, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000, l'ordinazione di cui al comma 1 è regolarizzata, a pena di decadenza, entro 30 (trenta) giorni e, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia decorso il predetto termine.

Art. 28 Disposizioni speciali per beni e servizi convenzionati con categorie protette

Qualora si tratti di affidare la fornitura di beni o la prestazione di servizi in economia diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, i soggetti affidatari possono essere individuati tra le cooperative sociali che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, a condizione che il contratto sia finalizzato a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1, della legge citata.

Per la stipula delle relative convenzioni di cui al presente articolo, le cooperative debbono risultare iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1, della citata legge n. 381 del 1991.

Art. 29 Disposizioni speciali per i servizi legali

I servizi legali con particolare riguardo alle consulenze legali relative ad ipotesi di contenzioso o di precontenzioso, risoluzione delle controversie, esame dei profili di legalità o di legittimità di atti o comportamenti, nonché di patrocinio legale, sono affidati su base fiduciaria, per importi fino a € 100.000; per importi superiori si applica l'articolo 20 del Codice.

Il comma 1 si applica anche ai seguenti servizi di supporto e assistenza:

- a) prestazioni di natura tributaria, fiscale o contributiva;
- b) prestazioni di advisor tecnico, giuridico, amministrativo o finanziario;
- c) prestazioni notarili;
- d) consulenza, informazione e documentazione giuridica o giuridico-amministrativa;
- e) altri servizi intellettuali non riconducibili direttamente a compiti d'istituto o per i quali le professionalità dei servizi interni siano assenti o insufficienti.

In deroga al presente regolamento, il disciplinare di incarico o l'atto di affidamento devono indicare il costo complessivo delle prestazioni e le modalità di liquidazione del corrispettivo; nei casi di cui ai commi 1 e 2, lettere a), b) ed e), il corrispettivo può tuttavia essere rettificato in sede di liquidazione a consuntivo in funzione dell'effettivo svolgersi delle prestazioni e sulla base dei criteri predeterminati nel disciplinare di incarico o nell'atto di affidamento.

Art. 30 Disposizioni speciali per i servizi tecnici

Per servizi tecnici si intendono:

- a) i servizi di architettura e ingegneria limitatamente alla progettazione, alla direzione dei lavori e alle prestazioni tecniche connesse di cui all'articolo 91 del Codice;
- b) le prestazioni di verifica dei progetti di cui all'articolo 112, commi 1 e 5, del Codice;
- c) le attività di supporto al responsabile del procedimento di cui all'articolo 10, comma 7, del Codice;

- d) le prestazioni connesse ai servizi di cui alle lettere precedenti (quali, ad esempio: prestazioni attinenti alla geologia, all'agronomia, alla documentazione catastale ecc.);
- e) i servizi di urbanistica e paesaggistica, con esclusione dei servizi di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d);
- f) ogni altra prestazione di natura tecnica o tecnico-amministrativa diversa da quelle di cui alle lettere precedenti, non prevista da tariffe approvate con provvedimento legislativo o con provvedimento amministrativo delegato avente forza di legge, o comunque non determinabili con sufficiente approssimazione in via preventiva.

Ai sensi dell'articolo 125, comma 11, ultimo periodo, del Codice, i servizi tecnici di cui al comma 1 di importo inferiore a € 40.000 possono essere affidati direttamente ad un soggetto idoneo, oppure con procedura negoziata con un unico soggetto, individuato dal responsabile del procedimento.

I servizi tecnici di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), di importo pari o superiore a € 40.000 e inferiore a € 100.000 sono affidati, anche senza procedura concorsuale e anche mediante procedura negoziata, previo invito ad almeno 5 (cinque) soggetti idonei, in base ai seguenti criteri, determinati preventivamente:

- a) possesso di requisiti minimi necessari all'ammissione alla procedura, costituiti dall'abilitazione all'esercizio della professione e, motivatamente, dal possesso di esperienze pregresse analoghe alla prestazione da affidare, in misura improntata alla ragionevolezza e proporzionalità rispetto all'incarico da affidare; con possibilità di sorteggio dei cinque soggetti da invitare qualora per qualunque motivo il responsabile ritenga di estendere la possibilità di affidamento a più soggetti oppure abbia raccolto più di cinque richieste o manifestazioni di interesse dopo aver facoltativamente pubblicato un avviso esplorativo;
- b) uno o più d'uno dei seguenti elementi di valutazione, selezione o preferenza:
 - 1- condizioni favorevoli per il Comune desumibili dalla metodologia di svolgimento dell'incarico;
 - 2- ribasso sul prezzo posto a base delle procedura a titolo di corrispettivo;
 - 3- qualità tecnica di eventuali proposte progettuali nell'ambito di limiti, condizioni e criteri, fissati dal responsabile nelle lettera di invito, con esclusione della presentazione di progetti definitivi od esecutivi;
 - 4- tempi di espletamento delle prestazioni da affidare;
 - 5- conoscenza della materia oggetto dell'incarico effettuata sulla base di prova scritta, prova orale o test standardizzati;
 - 6- rapporti funzionali e coordinamento con le disponibilità delle risorse interne al Comune o ad altre risorse messe a disposizione dal Comune;
 - 7- sorteggio, qualora non già utilizzato per la qualificazione ai sensi della lettera a); in caso di sorteggio trovano applicazione i criteri minimi di rotazione di cui al comma 5.

Il responsabile del procedimento può determinare metodi e criteri alternativi a quelli di cui al comma 3, purché nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

Ad un singolo soggetto giuridico non può essere affidato un incarico di cui ai commi 2 e 3 qualora:

- a) nel corso dei dodici mesi precedenti siano stati affidati allo stesso soggetto incarichi per un importo complessivamente superiore a € 100.000;
- b) un incarico affidato nei tre anni precedenti abbia dato luogo a contenzioso, risarcimento o danno al Comune, imputabile allo stesso soggetto, oppure un intervento non sia stato oggetto di collaudo favorevole, per cause a lui imputabili.

Fatte salve le forme di pubblicità eventualmente imposte per legge, gli incarichi di cui ai commi 2 e 3 sono resi noti, anche cumulativamente, entro il trentesimo giorno successivo all'affidamento, mediante affissione all'Albo pretorio e pubblicazione sul sito internet dell'ente per 15 giorni consecutivi.

I servizi di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), di importo pari o superiore a €100.000 sono disciplinati dall'articolo 91 del Codice dei contratti pubblici.

I servizi di cui al comma 1, lettere e) ed f):

- a) di importo pari o superiore a € 40.000 e inferiore a € 193.000 sono disciplinati dall'articolo 124 del Codice;
- b) di importo pari o superiore a € 193.000 sono disciplinati dalla parte II, titolo I, del Codice.

In deroga al presente regolamento, le modalità di liquidazione dei corrispettivi sono definite nel disciplinare di incarico o dall'atto di affidamento; il corrispettivo può essere rettificato in sede di liquidazione a consuntivo in funzione dell'effettivo svolgersi delle prestazioni e sulla base dei criteri predeterminati nel disciplinare di incarico o nell'atto di affidamento.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31 Verifica e collaudo

Gli interventi in economia sono soggetti a collaudo o attestazione di regolare esecuzione entro venti giorni dal termine della prestazione; per lavori, forniture e servizi di importo fino a € 40.000, il collaudo o l'attestazione di regolare esecuzione possono essere effettuati in forma sintetica anche a margine degli atti di liquidazione.

Art. 32 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.